

Oggetto: Problematiche fiscali evidenziate dalle ASD della LND - Chiarimenti

La Commissione per le problematiche fiscali della Lega Nazionale Dilettanti si è riunita recentemente per esaminare alcune delle problematiche fiscali conseguenti alle recenti disposizioni emanate per lo sport dilettantistico ed ai relativi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Si osserva preliminarmente che la Commissione della L.N.D. ha espresso soltanto una sua interpretazione, del tutto dottrinale, delle norme e delle relative problematiche e che, pertanto, le conclusioni alle quali la Commissione stessa è pervenuta ovviamente non rivestono la medesima caratura dei documenti di prassi amministrativa.

Si riportano, di seguito, gli argomenti trattati e le soluzioni prospettate.

### **1 – Circolare Agenzia delle Entrate n. 18 del 1° agosto 2018/a –**

*1-a - Trattamento IVA dei proventi ex art. 25, comma 2, L. n. 133/99 – Circolare n. 18/E*

L'agevolazione relativa ai proventi di cui all'art. 25, comma 2, della Legge n. 133/99, modificato dall'art. 37, comma 2, della L. n. 342 del 21 novembre 2000, riguarda la non imponibilità per un numero di eventi non superiore a due l'anno, e per un importo complessivo non superiore ad euro 51.645 dei proventi:

- a- realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali (somministrazione alimenti e bevande, ecc.);
- b- realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi.

Con la Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione opera soltanto agli effetti IRES e non dell'IVA per i proventi di cui al punto a). Per quelli di cui al punto b), va tenuto conto che la precedente formulazione della norma considerava agevolati i proventi percepiti in via occasionale e saltuaria.

L'eliminazione dell'occasionalità comporta l'applicazione dell'IVA, oltre che ai proventi commerciali di cui al punto a), anche a quelli di cui al punto b).

Con la Circolare n. 43/E dell'8 marzo 2000, l'Agenzia delle Entrate ebbe a chiarire che i proventi derivanti dalla raccolta pubblica di fondi (vendita beni e servizi resi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene venduto o del servizio prestato) nell'ambito di attività che presentano il carattere di occasionalità e saltuarietà, sono, in base ai principi generali, escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

Ancorchè antecedente alla nuova formulazione dell'art. 25, comma 2, introdotta con la Legge n. 342/2000, la Circolare n. 43/E dovrebbe avere validità per quanto concerne la non applicabilità dell'IVA ai proventi di cui al punto b), dal momento che la norma richiama quelli realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'art. 108, comma 2-bis, lett. a), del TUIR (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione:

Pertanto, è possibile ritenere che i proventi di cui al punto b), a differenza di quelli di cui punto a), non dovrebbero essere assoggettati ad IVA.

*1-b -Trattamento fiscale dei proventi commerciali non connessi all'attività istituzionali conseguiti da soggetti in regime della Legge n. 398/91 – Possibile adozione di una contabilità separata—*

La Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018 ha chiarito che possono essere assoggettati al regime della Legge n. 398/91 i proventi connessi alle finalità istituzionali.

Nel caso di proventi commerciali **non connessi**, questi, essendo esclusi dall'agevolazione di cui alla Legge 398, non dovrebbero contribuire alla formazione del plafond dei 400 mila euro con la conseguenza che per essi dovrebbe essere adottata una contabilità separata (semplificata o ordinaria), diversa da quella adottata per i proventi in regime 398/91.

*1-d –Opzione per la Legge n. 398/1991. In caso di mancata opzione in dichiarazione o di omissione della comunicazione alla SIAE, è sufficiente il comportamento concludente?*

Con Circolare n. 43 dell'8 marzo 2000, il Dipartimento delle Entrate, al punto 2, afferma che "per fruire delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/91, occorre esercitare l'opzione prima dell'anno solare dandone comunicazione alla SIAE e all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente". Tuttavia, in precedenza il Regolamento DPR 10 novembre 1997, n. 442, si era espresso nel senso che "il comportamento concludente trova applicazione anche nella Legge n. 398/91".

Con la Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, al punto 4.2, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che i soggetti "manifestano l'opzione unicamente attraverso la sua concreta attuazione sin dall'inizio del periodo o dell'attività, fermo restando l'obbligo di comunicare l'opzione ai sensi dell'articolo 2 dello stesso DPR n. 442 del 1997... l'opzione va effettuata con le modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA..."

E' da ritenere che, seppure l'opzione non dovesse essere manifestata con le formalità di cui sopra, la mancata effettuazione dell'opzione in dichiarazione, in presenza di un comportamento concludente, costituisce una omissione di **carattere formale** che rientra nelle irregolarità formali e come tale potrebbe dare luogo ad una sanzione amministrativa senza determinare l'esclusione dalla Legge n. 398.

Ciò si desume anche dalla Circolare n. 11 del 15 maggio 2019 dell'Agenzia delle Entrate, che al punto 2 include tra le irregolarità oggetto della pace fiscale "l'omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto". Tale sostanziale precisazione dovrebbe valere anche per l'opzione prevista per la Legge n. 398/91.

## **2 - Fatturazione elettronica**

*2-a -Esonero non costituisce divieto: è sempre possibile per le ASD e SSD emettere fattura elettronica –*

Con la Circolare della LND n. 49 del 3 maggio u.s. è stata inviata la Circolare CST n. 11-2019, con la quale, al punto 5.8, è stato espresso il punto di vista di questa Lega circa il considerare che l'esonero dall'obbligo della fatturazione elettronica non significa "**divieto**" e che pertanto le ASD e le SSD che intendono procedere, a prescindere dall'entità del volume d'affari annuo, all'adozione della *e-fattura*, abbiano la piena facoltà di farlo, esponendo l'IVA nel documento.

Ciò in quanto la disposizione di cui all'art. 10, comma 01 del D.L. n. 119/2018, ha introdotto una facoltà e non un obbligo.

La questione è stata posta dal momento che alcuni sponsor, non intendendo accollarsi l'onere della fatturazione per conto della ASD/SSD, spesso rifuggono dal porre in essere la sponsorizzazione o pubblicità.

*2-b – Emissione della fattura elettronica da parte del committente/cessionario in nome e per conto di ASD/SSD con ricavi commerciali superiori a 65 mila euro. Come è possibile procedere a verificare che il soggetto committente/cessionario abbia emesso correttamente la fattura?*

La disposizione normativa prevede che la ASD/SSD assicuri che il cliente emetta la *e-fattura* in nome e per conto della ASD/SSD, riportando i dati dell'ASD nella sezione "cedente/prestatore" e i suoi dati nella sezione "cessionario/committente"; inoltre deve indicare che sta emettendo la fattura elettronica in nome e per conto della ASD indicando il codice "CC" nel campo "cedente/prestatore".

La verifica potrà essere effettuata attivando il proprio cassetto fiscale dove potranno essere consultate le *e-fatture* emesse dal cliente in nome e per conto della ASD.

*2-c – Fatturazione nei confronti di altra ASD/SSD in regime della Legge n.398/91.*

La fatturazione tra due ASD in regime 398/91 dovrebbe essere eseguita senza *e-fattura* qualora i due soggetti abbiano entrambi un volume d'affari inferiore a 65 mila euro. Nel caso, invece, in cui l'ASD in regime 398/91 che deve emettere fattura nei confronti di un'altra ASD anch'essa in regime 398, abbia un volume d'affari superiore a 65 mila euro, sorge un problema perché non può "assicurarsi", come prescrive la norma, che la fattura venga emessa per suo conto dal committente o cessionario (ASD in regime 398).

Sarà cura di questa LND chiedere chiarimenti in proposito all'Agenzia delle Entrate.

*2-d – Il limite di 65 mila euro è comprensivo dei proventi commerciali esclusi perché non connessi con l'attività istituzionale?*

E' da ritenere che per i proventi commerciali non connessi, la fatturazione elettronica vada posta in essere a prescindere dal fatto che rientrino o meno nel plafond dei 65 mila euro. Infatti, in conformità ai quesiti di cui ai punti 1-b) e 1/c di cui sopra, detti proventi, per i quali non trova applicazione il regime di favore della Legge n. 398/91, dovrebbero trovare collocazione in una contabilità separata non oggetto dell'agevolazione recata dal D.L. n. 119/2018.

*2/e – Obblighi e modi di conservazione delle e-fatture ricevute dai fornitori*

La Legge n. 398/91 stabilisce l'obbligo della numerazione e conservazione delle fatture emesse e di quelle ricevute. Si ritiene che anche le *e-fatture* che la ASD in regime 398, riceve, debbano essere conservate e registrate come se cartacee.

*2-f – Obbligo di e-fattura nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni-*

E' da ritenere che quanto previsto nei punti precedenti valga anche per l'emissione di fatture nei confronti della P.A.. Pertanto, se la ASD in regime 398 deve emettere fattura nei confronti di Ente Pubblico, deve *assicurarsi* che l'Ente Pubblico emetta fattura per conto dell'ente sportivo.

*2-g – I corrispettivi o contributi erogati da un Ente Pubblico alla ASD in regime di convenzionamento per la gestione di impianti sportivi rientrano nel limite dei 65 mila euro?*

E' da ritenere che i contributi o i corrispettivi erogati da Ente Pubblico per la gestione dell'impianto sportivo, per essere commerciali e connessi all'attività istituzionale rientrino comunque nel plafond dei 65 mila euro.

**3 – Obblighi di pubblicità per le sovvenzioni, contributi, corrispettivi erogati da Enti Pubblici-**

Si fa riferimento al contenuto della Circolare n. 50 della LND del 10 maggio 2019, reperibile sul sito della Lega.